

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Anno Accademico 2023/24

Tra

- l'Istituto Don Bosco, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con sede in Perugia, Via Don Bosco n. 5, c.f. e p.i. 00461910549, N.ro Rea PG - 285115, gestore e proprietario della Casa Religiosa di Ospitalità
Banco BPM S.P.A. IBAN: **IT 49 C 0503403001000000005316**

e

COGNOME E NOME _____

Residente a _____ Provincia _____

Via _____ N° _____ Cap _____

Codice fiscale _____

PREMESSO CHE IL/LA RICHIEDENTE

- * ha presentato DOMANDA DI AMMISSIONE presso la Casa Religiosa di Ospitalità (CUS);
- * è informato/a circa i servizi e le prestazioni offerti dalla Casa Religiosa di Ospitalità;
- * ha visionato e accettato il Progetto Educativo Pastorale Salesiano e del Regolamento della Casa Religiosa di Ospitalità;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto di seguito indicato

ART. 1 - OGGETTO

L'Istituto Don Bosco si impegna ad accogliere presso la propria struttura lo/la studente di cui sopra, di seguito indicato/a come Utente, versa il pagamento da parte di questi di una retta **mensile di € 400,00 per 11 mesi** (ma cfr. art. 6), secondo le modalità di seguito indicate.

ART. 2 - REGOLAMENTO

Le prestazioni indicate all'art. 1 vengono erogate sulla base dei programmi di attività e con le metodiche tecniche ed organizzative adottate dall'Istituto Don Bosco. Le norme generali di organizzazione della struttura sono illustrate nel Regolamento di cui in premessa vigente all'atto della stipula, a cui ci si richiama integralmente.

Ogni grave o reiterata violazione del Regolamento comporta l'espulsione dell'autore della medesima ad insindacabile giudizio della Direzione.

L'Utente dichiara di aver preso visione e di accettare le norme ed i contenuti descritti nel citato Regolamento.

ART. 3 - VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'Istituto Don Bosco allo scopo di migliorare le condizioni di servizio e di ottimizzare i processi di gestione, ha la facoltà di variare in ogni momento il Regolamento. Eventuali variazioni del Regolamento o delle Procedure verranno comunicate all'Utente attraverso idonea informativa.

ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E PENALE PER IL RITARDO

Il pagamento avviene a mezzo bonifico bancario e/o assegno, entro e non oltre il 10 del mese.

Il ritardato pagamento della rata dovrà essere giustificato c/o il Direttore dell'Istituto.

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO

L'Utente versa un importo di € 500,00 costituente deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni sorgenti dal presente contratto ivi compreso il pagamento del risarcimento dei danni arrecati alla camera o agli ambienti comuni della struttura.

La somma di cui trattasi viene restituita a mezzo bonifico bancario (dietro segnalazione delle coordinate bancarie - codice IBAN) entro 60 giorni dal termine del presente contratto, salvi i casi d'inadempimento dell'Utente. Se l'Utente viene riammesso presso la Casa Religiosa di Ospitalità, il deposito cauzionale potrà non essere reso e costituire garanzia per l'anno accademico successivo.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ordinariamente ha durata di undici mesi, alle condizioni previste, salvo intervenga una causa di risoluzione di cui all'art. 9., dal 1° settembre al 31 luglio - con la possibilità però di pagare soltanto per i giorni di permanenza (€ 15,00 al giorno) nei mesi di Settembre e Luglio.

ART. 7 - DECORRENZA DEL CONTRATTO E PRESA DI POSSESSO DELLA CAMERA DI ABITAZIONE

Il presente contratto si intende concluso alla data della sua sottoscrizione contestuale.

In caso di conclusione a distanza, previa comunicazione scritta al futuro Utente in ordine alla disponibilità effettiva della camera, alla data in cui all'Economato dell'Istituto Don Bosco pervenga il versamento del deposito cauzionale e della prima rata della retta stabilita è acquisito il possesso della camera.

ART. 8 - DIMISSIONE ANTICIPATA DEFINITIVA DELL'UTENTE

Fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore, opportunamente documentati, fermo restando, se necessario, il trattenimento di quanto versato a titolo di deposito cauzionale, gli Utenti che intendano lasciare la struttura prima della data di scadenza del presente contratto sono tenuti a dare un preavviso di almeno 30 giorni, comunicato in forma scritta alla Direzione e liberando la camera.

In caso di mancato preavviso l'Istituto Don Bosco addebiterà agli Utenti, che saranno conseguentemente tenuti a versare, la restante porzione di retta annuale.

ART. 9 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Costituiscono cause di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., i seguenti comportamenti dell'Utente:

1. mancato pagamento del corrispettivo per una rata. Qualora l'Utente si rendesse moroso del pagamento di una rata l'Istituto Don Bosco si riserva la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo le rate già riscosse, e di rivalersi sugli importi versati a titolo di deposito cauzionale, fermo restando l'obbligo dello studente di risarcire il maggior danno corrispondente al pagamento della restante porzione di retta annuale;
2. reiterate infrazioni alle norme del Regolamento ovvero gravi motivi connessi al comportamento dell'Utente, qualora esso risulti incompatibile con la vita comunitaria. In tale fattispecie la Direzione dell'Istituto Don Bosco, nel rispetto del principio del contraddittorio, può disporre

Via Don Giovanni Bosco, 5, 06124 Perugia | tel. 075-5733880 | www.donbosco.perugia.it | e-mail: perugia-direttoresdb@donbosco.it

l'allontanamento e la dimissione dell'Utente, anche senza preavviso, e si applicherà, in quanto compatibile, la disciplina di cui al precedente art. 8;

3. se le condizioni di salute dell'Utente lo rendano inidoneo alla vita comunitaria o esponano sé o altri utenti o il personale dell'Istituto Don Bosco a rischi per la propria salute. In tale fattispecie la Direzione, a proprio insindacabile giudizio, può disporre l'allontanamento e la dimissione dell'Utente, anche senza preavviso e si applicherà, in quanto compatibile, la disciplina di cui al precedente art. 8.

ART. 10 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende modificato, di fatto e di diritto, nel caso in cui fossero disposte nuove norme di legge nazionali o regionali, in contrasto con le clausole in esso contenute.

ART. 11 - MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI DELLA CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA'

- 11.1 Per sopravvenute necessità, non prevedibili alla data della stipula del presente contratto, l'Istituto Don Bosco si riserva la facoltà di modificare la tipologia dell'alloggio assegnato all'Utente ed eventualmente di variare i servizi connessi; tali variazioni saranno comunicate a cura della Direzione dell'Istituto Don Bosco.
- 11.2 Qualora le modifiche effettuate determinino un aggravio di spesa ovvero il passaggio ad una categoria inferiore meno gradita all'Utente, quest'ultimo avrà la facoltà di recedere con raccomandata A.R. o consegnata a mano, da far recapitare alla Direzione dell'Istituto Don Bosco entro 8 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo precedente.
- 11.3 La costante volontà di mantenere la struttura adeguata alle necessità degli utenti e rispettosa delle norme di legge, impone la realizzazione da parte dell'Istituto Don Bosco di ricorrenti opere, pertanto l'Istituto Don Bosco si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le modalità di erogazione dei servizi in relazione alla necessità di consentire l'effettuazione delle opere, riducendo al minimo i disagi per gli Utenti.
- 11.4 La realizzazione delle opere e le modifiche di cui sopra non possono mai determinare la riduzione della retta di cui all'art. 1.

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati come da separata informativa.

Lo stipulante _____

Firma (per Istituto) _____

Perugia, lì ____/____/____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente le clausole contrattuali di cui agli artt. 5 (Deposito cauzionale), 8 (Dimissioni anticipate), 9 (Cause di risoluzione), 11 (Modifiche delle prestazioni).

Lo stipulante _____

Firma (per Istituto) _____

Perugia, lì ____/____/____